

## [Modifica dei coefficienti di calcolo...sono necessari alcuni chiarimenti](#)

29 ott 2009 di

[Redazione](#) - [Leggi e Regolamenti](#), [Pensioni](#)

Riceviamo quotidianamente richieste di informazioni in merito alla **revisione dei coefficienti di calcolo** delle pensioni liquidate con il sistema contributivo o “misto”, prevista a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Nonostante sia stato in più occasione ribadito che si tratta di una modifica peggiorativa dei criteri di calcolo, che peraltro **non riguarderà coloro che andranno in pensione nel breve-medio termine**, molti lavoratori in procinto di conseguire il diritto al pensionamento – sia di imprese private sia del pubblico impiego – ci chiedono di essere rassicurati in tal senso.

Molti di loro, in sintesi, **temono** – in un’ottica di revisione del sistema previdenziale pubblico – **l’estensione del sistema di calcolo contributivo a tutti i lavoratori**, indipendentemente dall’anzianità contributiva maturata al 31.12.1995, data immediatamente precedente l’entrata in vigore della cosiddetta riforma Dini (L. 335/95) che ha introdotto – seppure con una certa gradualità – il sistema di calcolo contributivo.

Possiamo ragionevolmente sostenere che si tratta di una **eventualità alquanto remota**, considerando le enormi difficoltà di raggiungere il consenso necessario a varare una riforma di tale portata. Sebbene personalità autorevoli hanno in più occasioni ribadito la necessità di modificare ulteriormente le norme che regolamentano la previdenza pubblica, gli interventi ipotizzati riguardano in particolar modo i criteri di accesso alla pensione, piuttosto che la sua misura.

**E allora: chi saranno i lavoratori interessati alla prossima revisione dei coefficienti di trasformazione?**

Il punto di partenza, come abbiamo già accennato, è rappresentato dall’anzianità contributiva raggiunta al **31 dicembre 1995**. Chi a quella data ha maturato almeno 18 anni di contributi (compresi quelli figurativi e da riscatto) potrà ottenere la pensione con il sistema retributivo. Salvo che, per motivi personali, non abbia optato per il calcolo della pensione con il sistema contributivo. Per chi ha maturato meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, verrà invece adottato un sistema di calcolo “misto”: sulla quota di pensione maturata fino al 31 dicembre 1995 verrà applicato il sistema retributivo mentre la restante quota di trattamento sarà determinata con il metodo di calcolo contributivo. Sistema che, in conclusione, sarà applicato integralmente ai neo assunti dal 1° gennaio 1996 in avanti.